DISPOSIZIONI SULLA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

Art. 7-vicies-quater

Cessione di ulteriori crediti e titoli

1. Le disposizioni del presente Titolo e le relative disposizioni attuative si applicano, in quanto compatibili, alle obbligazioni emesse da banche nell'ambito di operazioni conformi allo schema previsto dall'articolo 7-sexies e in cui siano cedute alla societa' cessionaria obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. I crediti e i titoli possono essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni previste al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-sexies. (18)

Versione in vigore dal 1 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
Estremi	Legge 30 aprile 1999, n. 130
Titolo	I-bis — Obbligazioni bancarie garantite
Capo	VIII — (Obbligazioni bancarie collateralizzate)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1999

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(18) Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-cartolarizzazione-dei-crediti/art-7-vicies-quater-cessione-di-ulteriori-crediti-e-titoli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it